

Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 76 del reg.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.267/00, A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA N.961/2016 DEPOSITATA IL 30/04/2016.

Data 30/12/2016

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 11,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prosecuzione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

| CONSIGLIERI | | Pres. | Ass. | CONSIGLIERI | | Pres. | Ass. |
|-------------|-----------|-------|------|-------------|------------|-------|------|
| SABATO | Vittorio | X | | CORVAIA | Nunzio | X | |
| STERRANTINO | Rosaria | X | | D'AVENI | Antonio | X | |
| CUCINOTTA | Gaetano | X | | CALTABIANO | Alessandra | | X |
| DE LUNA | Vincenza | | X | VALENTINO | Carmelo | X | |
| TONA | Liliana | | X | BROCATO | Salvatore | X | |
| LONGO | Graziella | X | | ABBATE | Salvatore | | X |
| BENIGNI | Piero | X | | CARELLA | Gaetano | X | |
| MOSCHELLA | Antonino | | X | PIZZOLO | Franco | X | |
| RANERI | Eugenio | X | | LEONARDI | Giovanni | X | |
| COMPOSTO | Giuseppe | X | | LO MONACO | Antonio | X | |

Assegnati n. 20 Presenti n. 15 In carica n. 20 Assenti n. 5

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**. Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba. La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti. Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Leonardi, Sterrantino e Corvaia. Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Cilona e l'Ass. Carella.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 18 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente come oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Catania n.961/2016 depositata il 30/04/2016".

Come richiesto dal Cons. Composto si riporta nel presente verbale la dichiarazione di voto da egli resa con riferimento al verbale della deliberazione avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.797/16 depositata il 31/05/16": - Il Cons. Composto fa dichiarazione di voto e afferma che non si è in grado di votare, in quanto la notifica dell'ordine del giorno è avvenuta soltanto oggi, alle ore 10,30, contrariamente a quanto disposto in merito dal Regolamento dei lavori del Consiglio Comunale ed alla Legge, secondo cui i consiglieri comunali debbono essere posti nelle condizioni di poter votare -.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto/7 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Catania n.961/2016 depositata il 30/04/2016".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'unita proposta avente per oggetto:" Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Catania n.961/2016 depositata il 30/04/2016". Successivamente,

Il Presidente invita il Consiglio a votare sull'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata esecutività.



Comune di Taormina

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° del registro

Data

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00, a seguito sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 961/16 depositata il 30/04/2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA SU PROPOSTA DEL SINDAÇO

PREMESSO:

- Il sig Valter Intelisano, con atto di citazione, ritualmente notificato alla Riscossione Sicilia s.p.a. al Comune di Taormina, la Prefettura di Catania ed il Comune di Palagonia, conveniva in giudizio l'agente della Riscossione, nonché gli Enti amministrativi avverso cartelle di pagamento relative a ruoli esattoriali emessi per violazioni al codice della strada; nella specie proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29320030116115391, di €. 379,48, emessa da Riscossione Sicilia s.p.a. relativa a violazione al codice della strada del Comune di Taormina:
- Il Comune di Taormina, sebbene ritualmente convenuto, non si costituiva in giudizio;
- •Il Giudice di Pace di Catania con sentenza n. 961/16 emessa e depositata il 30/04/2016, notificata alla Riscossione Sicilia S.p.A. il 13/06/2016, ha accolto la domanda attorea, ha annullato le cartelle esattoriali nell'atto indicate, così come ogni atto precedente e successivo dichiarando, altresì, estinto il relativo credito; ha condannato, altresì, il Comune di Taormina, la Prefettura di Catania e la Riscossione Sicilia spa in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio quantificate nella complessiva somma di €. 965,00 oltre spese generali, IVA, CPA ed euro 130,00 per spese vive da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.;
- Che con nota acquisita al protocollo di questo Ente il 26/10/2016 al n. 21419, la Riscossione Sicilia Spa, con riferimento alla allegata sentenza n. 961/16 depositata il 30/04/2016 e notificata alla Riscossione Sicilia S.p.A. il 13/06/2016, avendo provveduto al pagamento per il totale delle spese di giudizio liquidate in sentenza, ha richiesto il rimborso della somma di €. 512,68 anticipata per conto del Comune di Taormina;

CONSIDERATO:

- Che la fattispecie in questione integra la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di sentenza esecutiva;
- Che la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti ha sempre messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutivo e le altre ipotesi previste dall'art.
 194 TUEL: " nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane

stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria", avendo la delibera consiliare lo scopo di "riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziarla che è maturato al di fuori delle nomali procedure di programmazione e di gestione delle spese" – tra l'altro (CORTE DEI CONTI, Sez. Contr. Reg. Sicilia parere 13/5/15, n. 177)

RITENUTO:

Di dover procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a), del D. Lgs n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, il cui ammontare complessivo è pari ad €. 512,68, a titolo di spese di giudizio in favore della Riscossione Sicilia SPA anticipataria delle somme liquidate nella citata sentenza n. 961/16;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

- 1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente
- 2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio ammontante ad €. 512,68 in favore della Riscossione Sicila SPA agente della Riscossione per la provincia di Catania, con sede in Catania via Luigi Rizzo n. 39, scaturente dalla sentenza n. 961/16 del Giudice di Pace di Catania, emessa e depositata il 30/04/2016, nel giudizio promosso dal sig. Valter Intelisano;
- 3. Di imputare la spesa complessiva ammontante ad €. 512,68 allo stanziamento iscritto in bilancio alla missione 1 programma 0111 macroaggregato 1.10 del bilancio sul bilancio 2016-2018:
- 4. Di dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata e sarà esigibile nel 2017;
- 5. Dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Contenzioso di provvedere agli adempimenti consequenziali.
- 6. Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Taormina, 28/12/2016

Il Responsabile del Procedimento S. Seaccella

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. 30/00

L2 8 DIC, 2016

Il Responsabile del Contenzioso Arch. Lucia Calandruccio

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Li 28. 12. 2016

ISTONE O.A

ROERATA O.M

AGROAGOREOUTO 1.10

PRENT. 33/2017

Il Dirigente dell'Area Finanziaria Rag. Røsario Curcuruto Avv. Marco DI PIETRO Via Vincenzo Giuffrida, 107/A 95127 CATANIA

Comunt Monthina

6 512,68

6 OP Sent N. 9611

mula 6 512,68

CIODAN COMMISSIONE REP. Na ALLEGO COMMISSIONE COMMISSI

1803/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Catania, avv. Marina Di Gregorio, della III^ sez. Civile, ha emesso la seguente



SENTENZA

nella causa iscritta al nº 2677/16 R.G., promossa

25466

DA

Intelisano Valter, nato a Catania il 20.12.1964 ed ivi residente, via G.B. Impallomeni 1, ed ivi elettivamente domiciliato, via Impallomeni n°1, presso lo studio dell'avv. Maria Letizia Campagna che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Marco Di Pietro, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio

ATTORE

CONTRO

<u>Prefettura di Catania</u>, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Catania, via Prefettura 14

CONVENUTA CONTUMACE

Comune di Taormina (ME), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Taormina, presso la casa comunale

CONVENUTA CONTUMACE

Comune di Palagonia (CT), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Palagonia presso la casa comunale, selettivamente domiciliato in Palagonia, via Omero 32/A presso lo studio dell'avv. Silvia Campisi che lo rappresenta e difende giusta delibera di GM, n.51 del 19.05.2015 e convenzione del 19.05.2015, stipulata con il Comune di Palagonia

CONVENUTO

RISCOSSIONE Sicilia S.P.A., Agente per la Riscossione per la provincia di Catania in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catana, via L. Rizzo 39

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.



All'udienza del 29.04.2016, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione ex art 615 c.p.c., depositato il 25.03.2016, Intelisano Valter proponeva opposizione avverso le cartelle

di pagamento, di cui agli estratti di ruolo allegati, e precisamente n. 1)293 2011 0055104924, iscritta dal Comune di Palagonia, ruolo n.5204, anno di riferimento 2007 dell' importo di euro 1.057,17; 2) n. 293 2003 0116115391, iscritta dal Comune di Taormina, ruolo n.5187, anno di riferimento 1999, dell'importo di euro 379,48; 3)n.293 2014 0030208361, iscritta dalla Prefettura di Catania, ruolo n.3266, anno di

riferimento 2013, dell'importo di euro 452,44

Precisava di avere avuto conoscenza dei predetti estratti di ruolo recandosi presso gli uffici della Riscossione Sicilia S.p.a. per assumere informazioni increntemente alla propria posizione debitoria.

Eccepiva l'omessa contestazione delle infrazioni, l'omessa notifica dei relativi verbali e delle cartelle esattoriali, oggetto degli estratti di ruolo sopra indicati, deducendone, pertanto, la illegittimità.

Ulteriormente, rilevava come in ogni caso, la pretesa creditoria, da parte dell'ente Concessionario, fosse da ritenere estinta per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 L.689/81.

Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di nullità delle sopra indicate cartelle esattoriali, nonché dei verbali di contestazione ad esse sottesi e degli ulteriori atti scaturiti.

Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore di procuratore ex art. 93 c.p.c..

Instauratosi ritualmente il contraddittorio non si costituivano sebbene ritualmente citate la Prefettura di Catania, il Comune di Taormina e la Riscossione Sicilia s.p.a. e questo Giudice ne dichiarava la contumacia. Si costituiva, invece, il Comune di Palagonia il quale, in via preliminare, eccepiva con riferimento al verbale elevato dalla Polizia Municipale di Palagonia in danno dell'odierno attore, l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Giudice di Pace di

Caltagirone; l'inammissibilità della domanda attorea perché avente ad oggetto estratti di ruolo e non atti dell'esecuzione esattoriale. Nel merito contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto siccome infondata, asserendo che, in riferimento alla cartella esattoriale, n.293 2011 0055104924, afferente ad infrazioni commesse in data 27.07.2007, la notifica era stata regolarmente effettuata, nei termini di legge, presso la residenza del destinatario, mediante deposito presso l'ufficio postale per la temporanea assenza del destinatario ed odierno attore e successivo invio di CAD.

Eccepiva pertanto la tardività della domanda attorea attesa la rituale notifica nei termini di legge del prodromico verbale di contravvenzione presso il domicilio dell'attore.

Subordinatamente, in merito alla eccepita prescrizione, eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo, qualora accertata tale circostanza, doversi dichiarare unico responsabile l'Ente di riscossione convenuto.

Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore di procuratore ex art.93 c.p.c..

Indi, all'udienza del 29.04.2016, sulla precisazione delle conclusioni, come in atti, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Prefettura di Catania del Comune di Taormina e della Riscossione Sicilia s.p.a., i quali, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti nel presente giudizio. Va, altresì, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea siccome avanzata dal Comune di Palagonia; la stessa deve

ritenersi correttamente formulata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto volta a contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo ovvero a rilevare eccezioni inerenti fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. Sempre in via preliminare deve riconoscersi sussistente in capo all'Ente impositore, odierno convenuto, la legittimazione passiva nell'odierno giudizio.

Infatti poiché con l'odierna citazione si eccepisce anzitutto la legittimità del procedimento sanzionatorio di cui titolare è l'ente impositore, è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare la regolarità dei relativi atti.

Parimenti va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal Comune di Palagonia, atteso che la stessa è stata introdotta con la forma del rito ordinario e pertanto la competenza giurisdizionale si radica ai sensi dell'art. 27 c.p.c. nel luogo dove deve avvenire l'esecuzione (luogo di residenza dell'esecutato); ritenuto, altresl, secondo consolidata giurisprudenza, cui questo Giudice intende aderire, il carattere inderogabile della competenza territoriale del Giudice dell'esecuzione, a mente del combinato disposto degli artt.615 e 27 c.p. e 480 c.p.c.(Cass. Civ. VI-2, Ord., 16-10-2012, n.17749).

Va, inoltre, respinta l'eccezione sollevata dal Comune di Palgonia relativa alla inammissibilità della domanda attorea, per l'asserita sua tardiva proposizione, ovvero, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali.

Deve, infatti, rilevarsi come l'azione introdotta ex art. 615 c.p.c. non sia soggetta ad alcun termine di decadenza (Cass. Civ. 16.11.1999, n.12685).

Ciò detto, in ragione della documentazione prodotta dalle parti ed acquisita in istruttoria, la domanda attorea è fondata e, pertanto, meritevole di pieno accoglimento.

In particolare, il Comune di Taormina e la Prefettura di Catania non costituendosi nel presente giudizio, hanno omesso di fornire prova dell'avvenuta notifica dei verbali, atti prodromici del procedimento di

riscossione coattiva, in relazione alle cartelle esattoriali n. 293 2003 0116115391 e n.293 2014 0030208361 si da non consentire al Giudice di valutare l'effettiva regolarità della notifica stessa.

Pertanto, non può dirsi assolto l'onere in capo agli enti impositori convenuti, di dimostrare la ritualità del procedimento sanzionatorio di cui la notifica dei verbali costituisce l'atto necessariamente presupposto. Deve, pertanto, dirsi illegittimo, e consequenzialmente nullo, in quanto viziato "ab origine", il procedimento di riscossione instaurato in assenza di un valido titolo costitutivo, con conseguente illegittimità di tutti gli atti successivi che lo presuppongono.

Tale conclusione assorbe ogni ulteriore esame riguardo agli altri motivi di opposizione, anche se va detto che con riferimento alle cartelle esattoriali in premessa indicate alcuna prova ha fornito la Riscossione Sicilia S.p.a., rimasta contumace, dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali impugnate, si che in conclusione alcun credito può essere vantato in forza delle medesime cartelle.

Ai soli fini della condanna alle spese giova evidenziare come il Comune di Palagonia abbia documentalmente provato di avere provveduto ad effettuare la regolare notifica nei termini di legge, nei confronti dell'odierno attore, del verbale di contravvenzione n.AA6029 del 27.07.07, sotteso alla cartella esattoriale n. 293 2011 0055104924.

In conclusione alcun credito può essere vantato in forza delle cartelle esattoriali esattoriali oggetto di impugnazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 cp.c.. La presente sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, uditi i propuratori delle parti, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia della Prefettura di Catania, del Comune di Taormina e della Riscossione Sicilia s.p.a., accoglie la domanda attorea e per l'effetto annulla le cartelle esattoriali in premessa indicate, così come ogni atto precedente e successivo, dichiarando, altresì, estinto il relativo credito. Condanna, altresì, il Comune di Taormina, la Prefettura di Catania e la Riscossione Sicilia s.p.a., in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio che, in ragione della carenza di attività istruttoria, vanno quantificate nella complessiva somma di euro 965,00, di cui euro 225,00 per studio, euro 240,00 per introduzione ed euro 405,00 per discussione, oltre 15% spese generali, oltre I.v.a. e C.p.a.; infine oltre euro 130,00 per spese vive, da sistrarsi in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.

Catania Il 30.04.2016

Il Giudice di Pace

Avv. Marina Di Gregorio

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiestadell'Avv. To MARCO DI PIERRO E AWO TO CATIPAGNA TARIA LETIZIA- IN PROPRIO - AW. TI DISTRATARI - REPUBBLICA ITALIANA in nome della Legge

COMANDIAMO

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico

Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti

CATANIA, 3 1 MAG. 2016

Or from

E' copia conforme all'originale

CATANIA, 3 1 MAG. 2016







RELATA DI NOTIFICA

dell'autescritto atto a RISCOSSIONE SICUN 3PA W PORSONA DOLLO MERRON PA residente a CAT AMA, VM LUGI A1220 consegnandone copia a

Carmelina/Mazzotta Ufficiale dindistario Corte de Appello di Catania

| Mittente Físico | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------|
| Nome mittente fisico | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | Banca proponente | 07601 |
| Identificativo | SIA12733 | Emittente identificativo | CBI |

| Dati Distinta | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Message Id | 14671000222322EVTDEF | Data creazione msg | 28/06/2016 09:47:02 |
| Metodo pagamento | Bonifico con esito a ordinante | Addebito cumulato | n de particular de la proposition della proposit |
| Priorita | | Codice livello servizio | SEPA |
| Data esecuzione | 28/06/2016 | Nome debitore | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. |
| Codice Fiscale/P. IVA | 00833920150 | Emitt org id debitore | ADE |
| Iban debitore | IT36K0760116900000012488953 | Bic banca debitore | en en felfetter researcher en eine general ein gescher er eine gegen zehn mehr des hanne er er er er er er er e Er er |
| Codice banca debitore . | 07601 | Nome debitore effettivo | to have received and the statement of the second of the se |
| Ident org Id debitore effettivo | | Emitt org id debitore effettivo | ************************************** |
| Nazione debitore effettivo | | Tipologia commissioni | SLEV Ordinante |
| Iban commissioni | | Distinta | Sentenze |

| Dati Principali Disposizione | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Identificativo disposizione | 1 | Identificative end to end | 14670999503142EV1DEF |
| Trasferibilità assegno | | Codice comunita MP | |
| Codice categoria (ISO) | Altra Tipologia | Categoria Non Codificata | |
| Importo (EUR) | 1.316,10 | Divisa | EUR |
| Tipo assegno | | Bic banca (Paesi non SEE) | |
| Nome creditore | Di Pietro Marco | Iban creditore | IT98Z0760116900000040563918 |
| Finalità Transazione | | Finalità Non Codificata | |
| Informaz, Riconciliazione | spese legali sent, 961/16 ricorr | . Intelisano Valter | |

Chludi



Agente della Riscossione per la provincia di Catania Via Luigi Rizzo, 39 - 95131 Catania

Settore Contabilità, Versamenti e Rendicontazione

PROT. N. 94465/16

Catania, 19/10/2016

Spett./ le
COMUNE DI TAORMINA
Corso Umberto I, 219
98039 - TAORMINA (ME)

Oggetto: Richiesta di rimborso spese legali anticipate sent. 961/16 ricorrente Intelisano Valter

Con riferimento alla sentenza, allegata in copia, che condanna in solido, unitamente ad altri. codesto Ente e la Riscossione Sicilia SpA, si comunica che questo Agente ha provveduto al pagamento per il totale delle spese di giudizio liquidate in sentenza.

Si chiede, pertanto, il rimborso della somma pari ad € 512,68, anticipata per conto di codesto Ente, che potrà essere accreditata sul c/c bancario intrattenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Catania, intestato a Riscossione Sicilia S.p.A., avente il seguente Codice IBAN: IT04 E 01030 16900 000001950940.

Il mancato riscontro nel termine di trenta giorni dall'avvenuta ricezione della presente sarà inteso come autorizzazione implicita al recupero di quanto da Voi dovuto mediante trattenuta, al primo riversamento utile, dalle riscossioni conseguite per Vostro conto.

Distinti saluti.

RISCOSSIONE SICILIA SPA
Agente della Riscossione per la Provincia di Catania
Il Procuratore
(Fabio Sutera)





Protocollo Generale

N° 21419 del 26/10/2016 17:37

Movimento:

Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Smistamento per

Classificazione:

Oggetto:

CONT - COMUNE DI TAORMINA: RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI SENT. 961/16

INTELISANO, SENT 1090/16 GRAVINA

dal

Mittenti

Denominazione

In carico a

Comune di Residenza

DIREZIONE PROVINCIALE CT

Smistamenti

Data ricev.

| Q.tà | Tipo Allegato | | | Descrizione | |
|----------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | | | Allegati | | |
| Contenzi | ioso | 26/10/2016 | 27/10/2016 | Protocollo | COMPETENZA |
| Funzione | e 3 - Polizia Locale | 26/10/2016 | | Protocollo | COMPETENZA |

sent 961.16 Intelisano Valter.pdf

Trasmesso da

Taormina - Intelisano Valter prot 94465(firmato).pdf

Taormina - Istanza Gravina Anna Prot 94475_16(firmato).pdf

TestodelMessaggio.html



| marzo 1963, n. 16, viene sottosci | ritto come segue: | 00 |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| IL CONSIGLIERE ANZIANO Sterrantino Rosaria | IL PRESIDENTE Sig. Antonio D'Aver | |
| The Miles | | |
| E' DIVENUTA ESECUTIVA | A IL GIORNO | |
| ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubbli | icazione (art. 12, comma 1, | L.R. n. 44/91) |
| Reg. Albo Pret. on line n | _/ del Il r | esponsabile |
| Dichiarata immediatamente es | | L.R. n. 44/91) |
| Dalla Residenza Municipale, | 3 0 DIC. 2016 | |
| | П | L SEGRETARIO GENERALE |
| | | |

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15

